

Nuovo aumento delle aliquote contributive Enasarco

Dal **1° gennaio 2019** è scattato l'aumento programmato dell'aliquota relativa ai contributi **Enasarco**, nel percorso già deliberato dall'ultimo **Regolamento** delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione, per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone. Nessuna modifica, invece, per i **contributi** relativi agli agenti operanti in forma di **società di capitali**.

Si rammenta che i contributi all'**Enasarco** vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del **rapporto di agenzia**, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

Le **aliquote** della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone previste per l'anno 2019 seguono il graduale **aumento** evidenziato nella tabella di seguito proposta:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aliquota contributiva | 14.20% | 14.65% | 15.10% | 15.55% | 16.00% | 16.50% | 17.00% |

Alla luce di quanto sopra, andiamo quindi a vedere come si presenterà la **fattura** (che si ricorda dovrà essere obbligatoriamente emessa in **formato elettronico** e transitare dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, ad eccezione dei casi di **esonero** previsti per i contribuenti in regime forfettario o di vantaggio) di un **agente di commercio**, che non ha diritto alla **riduzione della ritenuta Irpef**, in quanto non si avvale di collaboratori, per l'addebito di provvigioni maturate nel 2019:

Per quanto attiene alla **ripartizione del contributo** tra i soggetti interessati si ricorda che la relativa aliquota viene a gravare, in pari misura del 50% in capo all'agente, e, per l'altro 50%, in capo alla

casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle **provvigioni** sulla fattura dell'agente dovrà essere detratta - per l'anno 2019 - la percentuale del 8,25 % (corrispondente appunto al 50 per cento della **nuova misura** del 16,50%).

| <i>Provvigioni relative a gennaio 2019, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del</i> | |
|--|-----------|
| Imponibile | 10.000,00 |
| IVA 22% | 2.200,00 |
| Totale fattura | 12.200,00 |
| Ritenuta Enasarco 8,25% su 10.000,00 | -825,00 |
| Ritenuta Irpef 23% su 5.000,00 | -1.150,00 |
| | 10.225,00 |

L'importo base dei **minimali** contributivi viene annualmente rivalutato per tenere conto dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Per l'anno 2019 le cifre di riferimento sono pari a **423 euro** per i **plurimandatari** e **846 euro** per i **monomandatari**.

L'aliquota del 16,50% deve essere conteggiata sino al raggiungimento di prefissati **massimali** provvigionali, che, per il 2019, sono attestati nella seguente misura:

| | |
|-----------------|-----------|
| Plurimandatario | 25.275,00 |
| Monomandatario | 37.913,00 |

Il **massimale** provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in **forma societaria** il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci: pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

La quota che supera il **limite massimo** va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Con riferimento agli **agenti** operanti in forma di **società di capitali**, la casa mandante determina il **contributo** dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali.

Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale.

Di seguito si riportano le aliquote confermate:

| scaglioni provvigionali | Aliquota contributiva 2019 | Quota preponente | Quota agente |
|---|-------------------------------|---------------------|--------------|
| Fino a 13.000.000 euro | 4% | 3% | 1% |
| da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro | 2% | 1.50% | 0.50% |
| da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro | 1% | 0.75% | 0.25% |
| da 26.000.001 euro | 0.50% | 0.30% | 0.20% |

Il versamento dei contributi **Enasarco** va effettuato entro il **giorno 20 del secondo mese successivo** alla scadenza di ciascun trimestre.

In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2019, le scadenze sono le seguenti:

| Trimestre | scadenza di versamento |
|--------------|------------------------|
| 1° trimestre | 20/05/2019 |
| 2° trimestre | 20/08/2019 |
| 3° trimestre | 20/11/2019 |
| 4° trimestre | 20/02/2020 |

Distinti saluti

Milano 22/01/2019